

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO, ALL'ASSOCIAZIONE VIVI LE RIVE DI FARRA DI SOLIGO, DI LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO IN VIA BOSCHET.

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 81 del 21.12.1972 il Comune di Farra di Soligo ha approvato i lavori di costruzione di un mattatoio comunale prevedendo una spesa complessiva di £ 70.000.000;
- in data 24.07.1980 sono state collaudate le opere in c.a. (strutture portanti, coperture e solai) dell'edificio adibito a Macello Consortile con uffici e alloggio custode
- a seguito della visita di collaudo effettuata il 23.10.1984 tra l'ing. Pilati (collaudatore), l'ing. Sansonetti (progettista e D.L.) e l'impresa esecutrice, è stato redatto il collaudo del Mattatoio, del depuratore e dell'alloggio del custode in data 19.11.1984;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 22.12.2008 con la quale è stato approvato lo scioglimento del Consorzio del Mattatoio Pubblico, e che pertanto i diritti reali sulle strutture e sui terreni fanno capo al Comune di Farra di Soligo;
- l'area in cui insistono le strutture e di cui il Comune proprietario è catastalmente censita alla Sez. B, Foglio 10°, mappale n. 414.
- la porzione di immobile in questione è attualmente inutilizzata e disponibile;
- l'associazione "*VIVI LE RIVE DI FARRA DI SOLIGO*", con nota del 15.10.2019 assunta al prot. n. 17.184 in data 17.10.2019, ha chiesto l'utilizzo del magazzino al piano terra del c.d. "alloggio del custode", sito in via Boschet a Farra di Soligo, al fine di poterlo utilizzare come magazzino per lo stoccaggio di materiali ed attrezzature da utilizzarsi durante le attività che la medesima svolge durante l'anno;
- l'Associazione in argomento è un soggetto che propone iniziative ed eventi di interesse collettivo e di promozione del territorio;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale, in funzione dell'attività proposta, accogliere l'istanza dell'associazione "*Vivi le Rive di Farra di Soligo*";

Tutto ciò premesso:

TRA

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, (codice fiscale 83003890262), nel prosieguo "*Comune*", con sede a Farra di Soligo (TV) in via dei Patrioti n. 52, rappresentato dal dott. BONET ALESSANDRO, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

e

ASSOCIAZIONE VIVI LE RIVE DI FARRA DI SOLIGO (Codice Fiscale e Partita Iva 04723650265) nel prosieguo "*Ditta Concessionaria*", con sede a Farra di Soligo (TV) in via dei Cavai 42, rappresentata dal sig. De Rosso Luca nato a Conegliano (TV) l'08.09.1982 residente a Farra di Soligo (TV) in via U. Cecconi n. 13 (C.F. DRSLCU82P08C957E), in qualità di Presidente dell'Associazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Il *Comune* concede alla *Ditta Concessionaria* la gestione a titolo di Comodato d'uso gratuito, (art. 1803 e seguenti C.C.) del locale sito in via Boschet, catastalmente censito alla Sez. B, Foglio 10°, mappale n. 414, sub. 3, destinato attualmente a magazzino.

ART. 2 – Divieto di cessione della Convenzione

La *Ditta Concessionaria* non potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti ad essa derivanti dalla presente concessione ed, in particolare, non potrà a sua volta consentire l'uso degli spazi, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, ad altro soggetto. La mancata osservanza di quanto innanzi, determina la immediata decadenza della convenzione stessa.

Il *Comune* non potrà a sua volta consentire l'uso degli spazi ad altra associazione, ditta, ente o persona fisica senza l'autorizzazione della *Ditta Concessionaria*.

ART. 3 - Lavori di manutenzione ordinaria

La *Ditta Concessionaria* si obbliga ad eseguire a propria cura e spese i lavori di ordinaria manutenzione del locale, previo consenso del *Comune*; la *Ditta Concessionaria* dovrà inoltre provvedere alla custodia e pulizia dell'area di pertinenza del magazzino in parola.

ART. 4 - Lavori di adeguamento e/o manutenzione straordinaria

La *Ditta Concessionaria* si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, la posa in opera di una recinzione con relativi pali di sostegno in legno al fine di permettere la divisione tra il locale in concessione ed il limitrofo impianto di depurazione in gestione alla società A.T.S. s.r.l..

La *Ditta Concessionaria* si impegna a segnalare tempestivamente al *Comune* eventuali esigenze di intervento per opere di manutenzione straordinaria.

ART. 5 – Migliorie e modifiche

La *Ditta Concessionaria*, subordinatamente all'ottenimento dei titoli previsti per legge e previo assenso del *Comune*, ha la facoltà di apportare modifiche utili all'interno dell'area. Alla scadenza della Convenzione le migliorie realizzate saranno acquisite nel Patrimonio Comunale senza alcun indennizzo o riconoscimento.

ART. 6 - Durata e recesso dalla convenzione

La presente convenzione ha durata di anni cinque (5), a decorrenza dalla sua sottoscrizione.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione, previo preavviso scritto di 90 giorni, per inadempimento agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.

La *Ditta Concessionaria* potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 90 giorni.

La *Ditta Concessionaria*, se richiesto dal *Comune*, dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi, così come in origine consegnati, prima della loro riconsegna.

ART. 7 - Validità della convenzione

La presente convenzione, oltre che per il *Comune*, sarà valida solamente per la *Ditta Concessionaria* e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona fisica per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente e Rappresentante Legale, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

ART. 8 - Danni a cose e persone

E' a carico della *Ditta Concessionaria* ogni responsabilità in caso di infortunio dei propri operatori impiegati nella gestione e manutenzione del locale e dei propri volontari che utilizzano l'area ed in caso di danni arrecati a persone o cose riguardanti la propria attività, in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Sono infatti a carico di quest'ultima:

- L'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e dei propri utenti, ogni più ampia responsabilità verso i propri tesserati ricadrà sulla *Ditta Concessionaria* esonerando il *Comune* e tutti i suoi dipendenti;
- Il risarcimento del danno provocato, se dovuto, ai propri tesserati.

La *Ditta Concessionaria* si impegna ad intervenire in giudizio, manlevando il *Comune* ed i suoi funzionari da ogni e qualsivoglia responsabilità, da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, fatte salve quelle derivanti dalla proprietà dell'immobile e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Convenzione.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679, come modificato il 25 maggio 2018, e successive. In materia di protezione dei dati personali, s'informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della gestione della

presente convenzione sono dal Comune di Farra di Soligo raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione della convenzione medesima, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

ART. 10 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

È vietato l'accesso all'area ai soggetti non autorizzati.

Per i minori è richiesta la presenza di un adulto.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso.

Eventuali modifiche al presente protocollo d'intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.

ART. 11 - Registrazione

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine.

Farra di Soligo, _____

Per il Comune di Farra di Soligo

Il Responsabile Area Tecnica dott. Bonet Alessandro

Per L'ASSOCIAZIONE VIVI LE RIVE DI FARRA DI SOLIGO

Il Presidente – De Rosso Luca